

Il contratto



1. IL CONTRATTO

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di carattere patrimoniale.

Requisiti del contratto

I quattro requisiti di un contratto sono:

- *Accordo delle parti;*
- *Causa;*
- *Oggetto;*
- *Forma.*

Il Codice Civile disciplina i contratti dall'art. 1321 al 1469 in merito alla regolamentazione generale. Negli articoli successivi dedica attenzione ad alcuni contratti tipici. Ad esempio, la compravendita è disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 1470-1547.

Il contratto è la forma più importante di negozio giuridico. Dal contratto derivano i rapporti obbligatori tra le parti o diritti reali. Come atto giuridico, il contratto è l'espressione dell'accordo delle parti (*contratto-atto*). Come rapporto giuridico, il contratto regola i rapporti tra le parti.

La definizione del contratto in generale è espressa nell'articolo 1321 C.C.: «*Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*».

Effetti del contratto

Gli effetti del contratto sono di natura *vincolante* nel senso che vincolano le parti. Colui che non rispetta il contenuto e le clausole del contratto prende il nome di *inadempiente* e come tale è tenuto a risarcire il danno alla parte lesa.

Contratti nulli e annullabili

Un contratto è *nullo* quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gravità. Un contratto nullo non produce effetti, è come se non fosse mai esistito.

Un contratto è nullo se:

- manca uno dei requisiti essenziali;
- ha contenuto illecito.

Un contratto è *annullabile* quando l'anomalia è di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento. Il contratto produce effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati, su richiesta di un contraente, ad opera di una sentenza.

Un contratto è annullabile se:

- una delle parti era legalmente incapace di contrattare es. perché minorenni o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere (art. 1425 C.C.);
- il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 C.C.);
- il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 C.C.)

- il consenso fu carpiteo con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 C.C.).

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (art. 1442 C.C.).

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo (art. 1444 C.C.).

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (art. 1445 C.C.). Alle cause d'invalidità del contratto, va aggiunta la rescissione. Il contratto è rescindibile quando è concluso a condizioni inique per una parte, la quale si trova: in stato di pericolo o in stato di bisogno.

Il contratto si estingue con l'adempimento della prestazione. La risoluzione (scioglimento) del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive e può avvenire con il verificarsi d'alcuni fenomeni, quali: inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta.

Un contraente può reagire all'inadempimento dell'altro contraente in diversi modi:

- Sospendere il proprio adempimento (temporaneamente);
- Chiedere al giudice la condanna ad adempiere al contraente inadempiente;
- Chiedere al giudice la risoluzione del contratto;
- Inviare al contraente inadempiente una diffida ad adempiere entro un certo termine.

Classificazioni di contratto

Esistono diverse classificazioni di contratto. Le più importanti sono le seguenti:

- *Contratti tipici o atipici;*
- *Contratti consensuali o reali;*
- *Contratti obbligatori o traslativi;*
- *Contratti bilaterali o plurilaterali;*
- *Contratti a titolo gratuito o oneroso.*

Contratti tipici e contratti atipici

La distinzione tra contratti tipici ed atipici è una delle più importanti:

Contratti tipici. I contratti tipici (*nominati*) sono disciplinati dal legislatore nel Libro V del Codice Civile.

Contratti atipici. I contratti atipici (*innominati*) non sono disciplinati dal legislatore ed entrano a far parte dell'autonomia privata. Nel caso dei contratti atipici si applicano analogicamente le norme previste per i contratti tipici che più si avvicinano.

2. IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

La compravendita è il contratto con cui un soggetto, detto *venditore*, trasferisce la proprietà della merce ad un altro soggetto, detto *compratore*, dietro corrispettivo di un prezzo.

La natura del contratto

La compravendita di merci è:

- Un contratto *bilaterale* in quanto richiede l'intervento di *due parti contraenti*;
- Un contratto *consensuale* in quanto si perfeziona nel momento in cui venditore e compratore raggiungono l'accordo;
- Un contratto *a titolo oneroso* in quanto impone a ciascun contraente un sacrificio patrimoniale.

Gli obblighi del venditore

Il Codice Civile con l'art. 1476 dispone che il venditore assume l'obbligo di:

- Consegnare la cosa venduta al compratore;
- Consentire al compratore l'acquisizione della proprietà;
- Garantire al compratore che non vi sono terzi che possono far valere diritti sulla cosa che gli ha venduto.

Gli obblighi del compratore

Il compratore da parte sua, in base all'art. 1498 del Codice Civile, ha l'obbligo di:

- Pagare il prezzo nei termini e nelle modalità concordate;
- Ritirare la merce nel luogo prestabilito.

La stipula del contratto

Il contratto di compravendita può essere stipulato in tre forme:

1. *Verbale*: fatto a voce, di persona o per telefono. Stipulare un contratto a voce è rischioso in quanto non è possibile dimostrarne l'esatto contenuto o addirittura l'esistenza.
2. *Scritta*: tramite la redazione di un documento scritto, firmato da entrambe le parti, che può avvenire sia di persona, sia a distanza tramite lettera, fax o e-mail. La stipula in forma scritta è la più usata tra le aziende.
3. *Elettronica*: tramite computer utilizzando la procedura EDI (*Electronic Data Interchange*) che consiste nello scambio telematico di documenti. Sul contratto *elettronico* verrà apposta la firma *elettronica* che ha piena validità giuridica.

